

Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2025, n. 8-1601

Legge regionale n. 31/2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese. Integrazioni, in conformità alla D.G.R. n. 6-1421 del 28 luglio 2025, di approvazione della Misura "Sviluppo del sistema agroalimentare piemontese di qualità, anni 2025-2026-2027", all'Allegato 2 della D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, recante le disposizioni attuative della medesima Legge regionale n. 31/20



Seduta N° 107

Adunanza 29 SETTEMBRE 2025

Il giorno 29 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 11:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria che si svolgerà, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024, in modalità telematica con l'intervento di Marco Gabusi Presidente Facente Funzione e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 8-1601/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 31/2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese. Integrazioni, in conformità alla D.G.R. n. 6-1421 del 28 luglio 2025, di approvazione della Misura "Sviluppo del sistema agroalimentare piemontese di qualità, anni 2025-2026-2027", all'Allegato 2 della D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, recante le disposizioni attuative della medesima Legge regionale n. 31/2008.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che la legge regionale n. 31/2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese":

- all'articolo 1, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica regionale e ne disciplina l'esercizio in conformità ai principi della normativa dell'Unione europea (comma 1);
- all'articolo 2 definisce le manifestazioni fieristiche come le attività commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti dove la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipe della promozione (comma 1, lettera a);
- all'articolo 10, sancisce che la Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto del diritto comunitario, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale (comma 1) e che può concedere contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica, in Italia e

all'estero, di significativo interesse economico, sociale ed ambientale per la Regione (comma 2, lettera a).

Richiamato che con la D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014 sono state approvate le disposizioni attuative della suddetta legge regionale n. 31/2008.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. n. 6-1421 del 28 luglio 2025 ha approvato la Misura "Sviluppo del sistema agroalimentare piemontese di qualità, anni 2025-2026-2027", prevedendo per la sua attuazione una serie di azioni, tra cui, l'Azione 1, da realizzarsi nel 2025, denominata "Creazione del brand territoriale", ai sensi della quale:

- si individua il brand regionale "Piemonte IS – Eccellenza Piemonte", in grado di rappresentare l'identità collettiva delle produzioni locali di qualità ovvero l'adesione ai sistemi europei di certificazione territoriale (DOP), la qualità artigianale, la sostenibilità ambientale, la stagionalità e il legame culturale e storico con il territorio;

- si dispone che tale brand sarà utilizzato, tra l'altro, per "eventi/manifestazioni", vale a dire "per tutte le attività promozionali (campagne promozionali, partecipazioni a manifestazioni fieristiche, materiale promozionale, grafiche, video, etc..) a regia regionale", indicando come "Tempi di attuazione" la seguente condizione: "non appena è disponibile il manuale d'uso del Marchio".

Ritenuto che le manifestazioni fieristiche rappresentano, in virtù del valore storico culturale e del coinvolgimento di una pluralità di soggetti, una vetrina di eccezionale importanza per la promozione e la valorizzazione di un prodotto, un forte strumento di marketing e di comunicazione oltre a rappresentare un'attrattiva ed una risorsa essenziale per il territorio dal punto di vista economico, culturale, turistico.

Ritenuto, pertanto, che la presenza all'interno delle manifestazioni fieristiche di prodotti agroalimentari del costituendo brand regionale "Piemonte is - ECCELLENZA PIEMONTE" possa meglio contribuire all'univoca identificazione del territorio piemontese, trattandosi di uno strumento di coesione in grado di uniformare gli standard di comunicazione tra i vari attori del sistema, aumentare la visibilità sui mercati nazionali e internazionali nonché accrescere il prestigio e la riconoscibilità del comparto agroalimentare piemontese.

Dato atto che la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio ha verificato che a tal fine risulta opportuno prevedere di integrare l'Allegato 2 della citata D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, aggiungendo, in conformità alla suddetta D.G.R. n. 6-1421 del 28 luglio 2025, il seguente nuovo articolo:

«11bis Promozione delle manifestazioni fieristiche che utilizzano il marchio di qualità "Piemonte is - ECCELLENZA PIEMONTE"

1. La Regione Piemonte concorre a sostenere prioritariamente le manifestazioni fieristiche che si frageranno del marchio regionale "Piemonte is - ECCELLENZA PIEMONTE" nelle quali vengono valorizzati i prodotti agroalimentari regionali aderenti a un sistema di qualità quali PAT, DOCG, DOP, IGP, DOC.»

Richiamati:

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di integrare l'Allegato 2 della D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014, che ha dettato le disposizioni attuative della legge regionale n. 31/2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese", aggiungendo, in conformità alla D.G.R. n. 6-1421 del 28 luglio 2025, di approvazione della Misura "Sviluppo del sistema agroalimentare piemontese di qualità, anni 2025-2026-2027", il seguente nuovo articolo:

«11bis Promozione delle manifestazioni fieristiche che utilizzano il marchio di qualità "Piemonte is - ECCELLENZA PIEMONTE"

1. La Regione Piemonte concorre a sostenere prioritariamente le manifestazioni fieristiche che si frugeranno del marchio regionale "Piemonte is - ECCELLENZA PIEMONTE" nelle quali vengono valorizzati i prodotti agroalimentari regionali aderenti a un sistema di qualità quali PAT, DOCG, DOP, IGP, DOC.»;

- che l'efficacia del presente provvedimento è condizionata alla realizzazione delle relative azioni, contemplate dalla sopra citata Misura "Sviluppo del sistema agroalimentare piemontese di qualità, anni 2025-2026-2027", nel rispetto delle disposizioni ivi contenute;

- che il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.